POSIZIONE COMUNE (CE) N. 62/2002

definita dal Consiglio il 5 novembre 2002

in vista dell'adozione della direttiva 2002/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

(2002/C 299 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità.

(2) Sono già stati compiuti notevoli progressi nell'instaurazione di tale mercato interno, consentendo alle istituzioni finanziarie di operare in altri Stati membri e garantendo un livello elevato di protezione degli utenti dei servizi finanziari.

(3) La comunicazione della Commissione dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» indica una serie di iniziative necessarie per completare il mercato interno dei servizi finanziari e il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano d'azione sia realizzato entro il 2005.

(4) Il piano d'azione per i servizi finanziari indica, tra le priorità più urgenti, l'elaborazione di una direttiva sulla vigilanza prudenziale degli enti pensionistici aziendali o professionali, poiché si tratta di una categoria importante di istituzioni finanziarie chiamate a svolgere un ruolo essenziale ai fini dell'integrazione, dell'efficienza e della liquidità dei mercati finanziari, che tuttavia non rientrano in un quadro normativo coerente a livello europeo che consenta loro di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno.

(5) La presente direttiva rappresenta pertanto un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea. Basando l'investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e permettendo agli enti di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

(6) Le disposizioni prudenziali previste dalla presente direttiva sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a permettere una gestione efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.

(7) La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, dovrebbero essere assicurate agli enti che siano pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e che operino secondo il principio di capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche; ciò indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità giuridiche.

(8) In base al principio di sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici, nonché la definizione del ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del sistema previdenziale nei singoli Stati membri. Nell'ambito del secondo pilastro, essi dovrebbero inoltre conservare tutte le loro competenze per quanto riguarda il ruolo e le funzioni dei vari enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o professionali, quali i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione aziendali e le imprese di assicurazione sulla vita. La presente direttiva non intende mettere in discussione tale prerogativa.

(9) Esistono divergenze nelle norme nazionali che disciplinano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli enti pensionistici aziendali o professionali. In taluni Stati membri gli enti suddetti possono operare in base ad accordi con associazioni o gruppi di associazioni i cui membri agiscono come lavoratori autonomi ovvero in base ad accordi diretti con lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. In taluni Stati membri i lavoratori autonomi possono anche aderire a un ente se il lavoratore autonomo agisce come datore di lavoro o fornisce i propri servizi professionali a un'impresa. In taluni Stati membri ancora i lavoratori autonomi non possono aderire a enti pensionistici aziendali o professionali a meno che non siano soddisfatti determinati requisiti, compresi quelli imposti dal diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

---

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 136.

[2] GU C 155 del 29.5.2001, pag. 26.

[3] Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 135), posizione comune del Consiglio del 5 novembre 2002 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(10) È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale già coordinati a livello comunitario. È tuttavia necessario tenere conto della specificità degli enti che, in uno Stato membro, gestiscono al tempo stesso regimi di sicurezza sociale e schemi pensionistici aziendali o professionali.

(11) Le istituzioni finanziarie alle quali già si applica un quadro normativo comunitario dovrebbero di regola essere escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva. Poiché però, in taluni casi, dette istituzioni possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è importante far sì che la presente direttiva non produca distorsioni di concorrenza. Tali distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui alla presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

(12) Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono schemi che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore. Ciò tuttavia non dovrebbe indebolire il diritto dei suddetti enti di nominare per la gestione del loro portafoglio di investimenti e il deposito del loro attivo, gestori degli investimenti o depositari stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati.

(13) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva enti, come le «Unterstützungskassen» in Germania, i cui aderenti non hanno diritto a prestazioni di un determinato importo e i cui interessi sono protetti da un'assicurazione obbligatoria contro il rischio d'insolvenza.

(14) Per proteggere gli aderenti ed i beneficiari, è opportuno che gli enti esercitino unicamente le attività di cui alla presente direttiva, nonché quelle ad esse connesse.

(15) In caso di fallimento dell'impresa promotrice, gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l'ente e l'impresa promotrice e che vengano fissate norme prudenziali minime per tutelare gli aderenti.

(16) Gli enti pensionistici aziendali o professionali agiscono e sono soggetti a vigilanza secondo modalità significativamente diverse da uno Stato membro all'altro. In determinati Stati membri possono essere sottoposti a vigilanza non solo gli enti stessi, ma anche le entità o società autorizzate a gestirli. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di tenere conto di questa particolarità purché siano rispettati tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare entità assicurative e altre entità finanziarie a gestire enti pensionistici aziendali e professionali.

(17) Gli enti pensionistici aziendali o professionali sono prestatori di servizi finanziari e di conseguenza dovrebbero soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e le condizioni per il funzionamento.

(18) L'elevatissimo numero degli enti operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È necessario tuttavia che un ente che intenda gestire uno schema pensionistico in un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

(19) Ogni Stato membro dovrebbe richiedere a ciascun ente situato sul suo territorio di redigere conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'ente in questione e, ove applicabile, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali, in quanto danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'ente, tenendo conto di ogni schema pensionistico gestito da un ente, secondo quanto debitamente certificato da una persona all'uopo autorizzata, costituiscono una fonte essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari dello schema e per le autorità competenti. Essi consentono in particolare alle autorità competenti di verificare la solidità finanziaria degli enti e valutare se essi siano in grado di far fronte a tutte le loro obbligazioni contrattuali.

(20) Un'adeguata informazione degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico è fondamentale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le informazioni concernenti la solidità finanziaria dell'ente, le clausole contrattuali, le prestazioni e l'effettivo finanziamento delle posizioni pensionistiche maturate, la politica di investimento e la gestione dei rischi e dei costi.

(21) La politica di investimento di un ente è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la convenienza economica delle pensioni aziendali e professionali. Gli enti dovrebbero quindi predisporre e, almeno ogni tre anni, rivedere un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Esso dovrebbe essere messo a disposizione dell'autorità competente e, su richiesta, anche agli aderenti e ai beneficiari di ogni schema pensionistico.

(22) Per poter svolgere le loro funzioni, le autorità competenti dovrebbero disporre di diritti d'informazione e di poteri d'intervento adeguati per quanto riguarda gli enti e le persone che provvedono effettivamente alla gestione dei medesimi. Se gli enti trasferiscono alcune funzioni di importanza fondamentale quali la gestione degli investimenti, la tecnologia dell'informazione o la contabilità a società esterne, dovrebbe essere possibile estendere tali diritti d'informazione e poteri d'intervento ai soggetti che esercitano dette funzioni al fine di verificare che tali attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza.

(23) Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati. Il tasso d'interesse massimo dovrebbe essere scelto con prudenza, conformemente alla pertinente normativa nazionale. L'entità minima delle riserve tecniche dovrebbe sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento, sia rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti.

(24) I rischi coperti dagli enti variano significativamente da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri di origine dovrebbero quindi avere la facoltà di assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

(25) La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice. In particolare, in caso di attività transfrontaliere, per il riconoscimento reciproco dei principi di vigilanza applicati negli Stati membri è necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da attività in ogni momento.

(26) Se l'ente non svolge attività transfrontaliere gli Stati membri dovrebbero poter permettere che le riserve non siano pienamente coperte, a condizione che venga stabilito un piano adeguato per ripristinare la copertura integrale, fatte salve le disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ([1]).

(27) In molti casi potrebbe essere l'impresa promotrice, e non l'ente pensionistico, a coprire i rischi biometrici o a garantire determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti. Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'ente stesso che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari. In tale situazione i prodotti offerti sono simili a quelli delle imprese di assicurazione sulla vita e gli enti interessati dovrebbero essere tenuti a detenere almeno i medesimi fondi propri supplementari previsti per le imprese di assicurazione.

(28) Gli enti pensionistici sono investitori a lunghissimo termine. In generale le poste attive detenute dagli enti pensionistici non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche. Inoltre, per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli enti dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Per questi motivi occorrono un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta agli enti di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura dell'affiliazione al singolo ente pensionistico aziendale o professionale.

(29) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.

(30) In quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli enti pensionistici aziendali o professionali sono in una posizione adatta per investire in attività non liquide, quali le azioni, come pure sui mercati dei capitali di rischio entro limiti prudenti. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale. Occorre quindi non restringere gli investimenti in azioni, nei mercati dei capitali di rischio e in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività, salvo per motivi prudenziali.

(31) Se gli enti tuttavia operano su base transfrontaliera, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere di rispettare determinati limiti per gli investimenti in azioni e attività analoghe non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché in azioni e altri titoli emessi dalla stessa impresa o in attività denominate in valute non congruenti, purché tali norme si applichino ugualmente agli enti aventi sede nello Stato membro ospitante.

(32) Le restrizioni alla libera scelta da parte degli enti pensionistici aziendali e professionali dei gestori e dei depositari autorizzati limitano la concorrenza nel mercato interno e dovrebbero quindi essere rimosse.

(33) Fatto salvo il diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli enti dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati membri. Essi dovrebbero poter accettare come promotori imprese aventi sede in altri Stati membri ed essere in grado di gestire schemi pensionistici con aderenti in più di uno Stato membro. Questa facoltà potrebbe potenzialmente consentire agli enti di realizzare significative economie di scala, migliorare la competitività delle imprese comunitarie ed agevolare la mobilità del lavoro. A tal fine è necessario il riconoscimento reciproco della normativa prudenziale. La corretta applicazione di tale normativa prudenziale dovrebbe essere sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, sempre che non sia stato specificato in modo diverso.

([1]) GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

(34) Il diritto di un ente di uno Stato membro di gestire uno schema pensionistico aziendale o professionale istituito in un altro Stato membro dovrebbe essere esercitato nel pieno rispetto del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in vigore nello Stato membro ospitante nella misura in cui ciò sia pertinente alle pensioni aziendali e professionali, per esempio per quanto riguarda la definizione e l'erogazione di prestazioni pensionistiche nonché le condizioni per il trasferimento dei diritti pensionistici.

(35) Qualora uno schema sia «separato» («ring-fenced») le disposizioni della presente direttiva si applicano su base individuale a detto schema.

(36) È necessario prevedere disposizioni in materia di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste autorità e la Commissione.

(37) La Commissione dovrebbe essere assistita da un Comitato delle assicurazioni e delle pensioni che, nei suoi lavori, terrà conto delle diverse specificità degli enti pensionistici aziendali o professionali e delle imprese di assicurazione e adotterà di conseguenza le misure necessarie per l'organizzazione di tali lavori.

(38) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire istituire un quadro normativo per gli enti pensionistici aziendali e professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per raggiungere tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti pensionistici aziendali e professionali. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali enti non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri applicano la direttiva o a tali enti o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi.

2. La direttiva non si applica:

a) agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 ([1]) e dal regolamento (CEE) n. 574/72 ([2]);

b) agli enti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 79/267/CEE ([3]), 73/239/CEE ([4]), 85/611/CEE ([5]) e 93/22/CEE ([6]) e della direttiva 2000/12/CE ([7]);

c) agli enti che agiscono sulla base del principio della ripartizione;

d) agli enti in cui i dipendenti delle imprese promotrici non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche;

e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

([1]) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

([2]) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).

([3]) Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 23.3.2002, pag. 1).

([4]) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 23.3.2002, pag. 17).

([5]) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

([6]) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2002, pag. 27).

([7]) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

Articolo 3

Applicazione agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale

Gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere obbligatorio considerati come regimi di sicurezza sociale e che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate («ring-fenced») e non possono essere trasferite agli schemi pensionistici obbligatori considerati come regimi di sicurezza sociale o viceversa.

Articolo 4

Applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE

Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare le disposizioni degli articoli da 9 a 16 e da 18 a 20 della presente direttiva alle compagnie di assicurazione disciplinate dalla direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti a tali attività sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza che vi sia la possibilità di trasferimento.

In questo caso, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le compagnie di assicurazione non sono disciplinate dagli articoli 17 e 21 della direttiva 79/267/CEE e dagli articoli da 19 a 24 e 31 della direttiva 92/96/CEE [1].

Lo Stato membro d'origine provvede affinché le autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle compagnie d'assicurazione contemplate dalla direttiva 79/267/CEE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

Articolo 5

Schemi pensionistici pubblici ed enti pensionistici minori

Fatto salvo l'articolo 19, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali enti dovrebbero avere nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 20 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a 17 agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica autorità. L'articolo 20 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «ente pensionistico aziendale o professionale» o «ente pensionistico»: un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:

   — individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o

   — con lavoratori autonomi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante

   e che esercita le attività direttamente connesse;

b) «schema pensionistico»: un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione;

c) «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche che agiscono in qualità di datore di lavoro o in qualità di lavoratore autonomo oppure una loro combinazione, e che versa contributi ad un ente pensionistico aziendale o professionale;

d) «prestazioni pensionistiche»: le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti, a carattere vitalizio o temporaneo o «una tantum», liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi, in caso di malattia, stato di bisogno o morte;

e) «aderenti»: le persone che a motivo delle loro attività lavorative hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico;

[1] Direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE.

f) «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

g) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva;

h) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;

i) «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel quale l'ente ha la sua sede legale e i suoi principali uffici amministrativi o, se non ha una sede legale, ha i suoi principali uffici amministrativi;

j) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto del lavoro e della previdenza e sicurezza sociale pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti.

Articolo 7

Attività degli enti

Ciascuno Stato membro stabilisce che gli enti pensionistici aventi sede nel suo territorio limitino le proprie attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività ad essi collegate.

Allorché, in conformità dell'articolo 4, una compagnia di assicurazione gestisce le proprie attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività ad essi direttamente collegate.

Articolo 8

Separazione giuridica tra imprese promotrici ed enti pensionistici aziendali o professionali

Ciascuno Stato membro assicura che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'ente pensionistico aziendale o professionale affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'ente pensionistico sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 9

Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Ciascuno Stato membro provvede, riguardo a ogni ente avente sede nel suo territorio, a quanto segue:

a) che l'ente pensionistico sia registrato o autorizzato;

b) che l'ente pensionistico sia effettivamente gestito da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienza professionali adeguate o che si avvalgano di consulenti dotati di qualifiche ed esperienza professionali adeguate;

c) che siano state applicate regole di funzionamento definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico gestito dall'ente e che gli aderenti siano stati adeguatamente informati di tali regole;

d) che tutte le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro d'origine;

e) qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, essa si impegni al regolare finanziamento;

f) che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni dello schema pensionistico, in particolare per quanto riguarda:

   i) diritti ed obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico;

   ii) rischi finanziari, tecnici e di altro genere connessi con lo schema pensionistico;

   iii) natura e ripartizione dei suddetti rischi.

2. Uno Stato membro può subordinare l'attività di un ente pensionistico avente sede nel suo territorio ad altri requisiti, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

3. Uno Stato membro può consentire o richiedere agli enti aventi sede nel suo territorio di affidare la gestione di tali enti, in tutto o in parte, ad altre entità che operano per conto dei suddetti enti.

4. Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Articolo 10

Conti e relazioni annuali

Ciascuno Stato membro stabilisce che tutti gli enti pensionistici aventi sede nel suo territorio redigano conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'ente e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'ente pensionistico. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.

Articolo 11

Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari

1. In funzione della natura dello schema pensionistico, ciascuno Stato membro provvede affinché tutti gli enti aventi sede nel suo territorio forniscano almeno le informazioni previste dal presente articolo.

2. Gli aderenti e i beneficiari e/o, se del caso, i loro rappresentanti ricevono quanto segue:

a) su richiesta, i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 10 e, se un ente gestisce più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;

b) entro un termine ragionevole, tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole dello schema pensionistico.

3. Il documento illustrante i principi della politica d'investimento, di cui all'articolo 12, è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del regime pensionistico e/o, se del caso, dei loro rappresentanti che lo richiedano.

4. Inoltre ogni aderente riceve, su richiesta, informazioni dettagliate ed esaurienti riguardanti quanto segue:

a) se del caso, il livello delle prestazioni che lo schema si prefigge come obiettivo;

b) il finanziamento effettivo delle posizioni pensionistiche maturate;

c) il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

d) quando l'aderente sostiene il rischio di investimento, la gamma delle opzioni di investimento, se del caso, e il portafoglio di investimento effettivo, come pure informazioni sull'esposizione al rischio e sui costi degli investimenti.

5. A ciascun beneficiario vengono fornite, al momento del pensionamento o dell'erogazione di altre prestazioni, adeguate informazioni sulle prestazioni dovutegli e sulle opzioni per la loro erogazione.

Articolo 12

Documento illustrante i principi della politica d'investimento

Ogni Stato membro provvede affinché tutti gli enti con sede nel suo territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento. Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

Articolo 13

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Ciascuno Stato membro provvede affinché, per quanto riguarda ogni ente avente sede nel suo territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a quanto segue:

a) richiedere all'ente pensionistico, ai membri del consiglio di amministrazione e agli altri amministratori o dirigenti, ovvero alle persone che controllano l'ente, di fornire informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i documenti relativi;

b) verificare i rapporti tra l'ente ed altre società o tra enti quando essi trasferiscono funzioni a tali società o altri enti («outsourcing»), che influiscano sulla situazione finanziaria dell'ente o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;

c) ottenere con regolarità il documento illustrante i principi della politica d'investimento, i conti e le relazioni annuali, e tutti i documenti necessari ai fini della vigilanza, tra i quali possono figurare i seguenti:

   i) relazioni interne intermedie;

   ii) valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate;

   iii) studi attività-passività;

   iv) prove della coerenza con i principi della politica d'investimento;

   v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;

   vi) relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'articolo 10;

d) svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'ente pensionistico e, se del caso, sulle funzioni affidate a terzi per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza.

Articolo 14

Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti

1. Le autorità competenti impongono ad ogni ente pensionistico avente sede nel loro territorio di dotarsi di procedure amministrative e contabili sane e di meccanismi di controllo interno adeguati.

2. Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare, nei confronti di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritengono adeguate e necessarie, incluse, se del caso, quelle di carattere amministrativo o pecuniario, per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari.

Esse possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'ente pensionistico qualora, in particolare:

a) l'ente non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;

b) l'ente non detenga i fondi propri obbligatori.

3. Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema, le autorità competenti possono trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine a coloro che gestiscono un ente avente sede nel suo territorio, a un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.

4. Le autorità competenti possono vietare a un ente pensionistico avente sede nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:

a) se l'ente non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime;

b) se sono venute meno le condizioni di esercizio;

c) se l'ente manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;

d) in caso di attività transfrontaliera, se l'ente non rispetta le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della previdenza e della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di pensioni aziendali o professionali.

La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è fondata su precise motivazioni e viene comunicata all'ente interessato.

5. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un ente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 15

Riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.

2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici e/o garantiscono o un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'ente fornisce agli aderenti e/o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.

4. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;

b) i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:

— del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'ente pensionistico e in funzione altresì degli utili futuri degli investimenti e/o

— dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata o governative;

c) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare i mutamenti previsti nei rischi rilevanti;

d) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.

5. Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

6. In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare — in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche — la Commissione riferirà, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, al Comitato delle assicurazioni e delle pensioni in merito alla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere. La Commissione, previa consultazione del suddetto Comitato, proporrà le misure necessarie per prevenire eventuali distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico.

Articolo 16

Finanziamento delle riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni ente pensionistico di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce.

2. Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un ente pensionistico di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'ente di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:

a) l'ente pensionistico è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; detto piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;

b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'ente pensionistico, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema da un sistema di ripartizione o di capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;

c) in caso di cessazione dello schema pensionistico durante il periodo di cui al presente paragrafo l'ente pensionistico è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'ente predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad un'altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e/o uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

3. In caso di attività transfrontaliera a norma dell'articolo 20, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento, in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tali condizioni non sono rispettate, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene conformemente all'articolo 14. Per soddisfare tale requisito lo Stato membro d'origine può prescrivere la separazione («ring-fencing») delle attività e delle passività.

Articolo 17

Fondi propri obbligatori

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. La loro entità riflette la tipologia dei rischi e di attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

2. Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 della direttiva 79/267/CEE.

3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

Articolo 18

Norme relative agli investimenti

1. Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:

a) le attività sono investite nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'ente o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;

b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso.

Anche le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono investite in maniera adeguata alla natura e alla durata delle future prestazioni pensionistiche previste;

c) le attività sono investite in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;

d) l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente pensionistico evita anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;

e) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio.

Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'ente a un'eccessiva concentrazione di rischio;

f) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5 % del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10 % del portafoglio.

Qualora a promuovere l'ente pensionistico siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere e) e f) agli investimenti in titoli di Stato.

2. Lo Stato membro di origine vieta all'ente pensionistico di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli enti a effettuare prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

3. Gli Stati membri non esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano in particolari categorie di attività.

4. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.

5. In conformità dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché motivate da criteri prudenziali al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali enti.

In particolare gli Stati membri possono applicare disposizioni relative agli investimenti analoghe a quelle figuranti nella direttiva 92/96/CEE del Consiglio.

Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli enti di:

a) investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi in cui il rischio di investimento grava sugli aderenti, in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Se i criteri prudenziali sono giustificati, gli Stati membri possono tuttavia applicare limiti inferiori agli enti che erogano prodotti pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e forniscono essi stessi la garanzia;

b) investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;

c) investire sui mercati del capitale di rischio.

6. Il paragrafo 5 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'ente pensionistico.

7. In caso di attività transfrontaliera di cui all'articolo 20, le autorità competenti di ciascuno Stato membro ospitante possono chiedere che nello Stato membro d'origine si applichino all'ente pensionistico le regole indicate in appresso. Tali regole si applicano in questo caso solo per la parte delle attività dell'ente che corrisponde alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante. Inoltre tali regole si applicano soltanto se le stesse regole o regole più rigorose si applicano anche agli enti pensionistici aventi sede nello Stato membro ospitante.

Le regole di cui al primo comma sono le seguenti:

a) l'ente pensionistico non investe più del 30 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni non ammessi allo scambio su un mercato regolamentato ovvero l'ente investe almeno il 70 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni ammessi allo scambio su un mercato regolamentato;

b) l'ente pensionistico non investe più del 5 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi dalla stessa impresa e non più del 10 % di queste attività in azioni ed altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi da imprese appartenenti a un unico gruppo;

c) l'ente pensionistico non investe più del 30 % di tali attività in attività denominate in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività.

Per soddisfare tali requisiti lo Stato membro di origine può prescrivere la separazione («ring-fencing») delle attività.

Articolo 19

Gestione e deposito

1. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti aventi sede in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 85/611/CEE, 92/96/CEE, 93/22/CEE e 2000/12/CE, nonché quelli citati all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 85/611/CEE.

La disposizione di cui al presente paragrafo non impedisce allo Stato membro d'origine di rendere obbligatoria la nomina di un depositario.

3. Ciascuno Stato membro predispone le necessarie misure per, in conformità al suo diritto nazionale, essere nelle condizioni di vietare, ai sensi dell'articolo 14, la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario stabilito nel suo territorio su richiesta dello Stato membro di origine dell'ente.

Articolo 20

Attività transfrontaliera

1. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati in altri Stati membri. Essi consentono inoltre a detti enti pensionistici autorizzati nel loro territorio di accettare come promotori imprese aventi sede nel territorio di altri Stati membri.

2. Un ente pensionistico che desideri accettare come promotore un'impresa promotrice avente sede nel territorio di un altro Stato membro è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente del proprio Stato membro di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Esso dà notificazione della propria intenzione di accettare come promotore un'impresa con sede nel territorio di un altro Stato membro alle autorità competenti dello Stato membro di origine in cui è autorizzato.

3. Gli Stati membri esigono che l'ente pensionistico con sede nel loro territorio, che proponga di avere come promotore un'impresa avente sede nel territorio di un altro Stato membro, alleghi le informazioni seguenti alla notificazione di cui al paragrafo 2:

a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti;

b) il nome dell'impresa promotrice;

c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l' impresa promotrice.

4. Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine ricevono la notifica di cui al paragrafo 2, sempreché non abbiano motivo di dubitare che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'ente pensionistico, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che gestiscono l'ente pensionistico siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informano debitamente l'ente pensionistico.

5. Prima che l'ente pensionistico inizi a gestire uno schema pensionistico per un'impresa promotrice in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, se del caso, le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito, nonché le norme applicabili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7 e del paragrafo 7 del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano dette informazioni all'ente pensionistico.

6. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 5, o qualora non riceva alcuna comunicazione dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5, l'ente pensionistico può iniziare a gestire lo schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante nel rispetto delle ivi vigenti disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali, nonché nel rispetto delle norme che si applicano ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7 e del paragrafo 7 del presente articolo.

7. In particolare, gli enti che hanno come promotore un'impresa avente sede in un altro Stato membro osservano, riguardo ai rispettivi aderenti, i requisiti di informazione imposti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante agli enti aventi sede in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 11.

8. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda la gestione dello schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante, nonché in qualsivoglia norma applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7 e del paragrafo 7 del presente articolo.

9. L'ente è sottoposto alla costante vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di cui al paragrafo 5 e con le disposizioni in materia di informazione di cui al paragrafo 7. Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste ultime, coordinandosi con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, adottano le misure necessarie per garantire che l'ente in questione ponga fine alla rilevata violazione delle disposizioni di diritto sociale e diritto del lavoro.

10. Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'ente pensionistico persista a violare le disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, può prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'ente pensionistico di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

Articolo 21

Cooperazione tra Stati membri e Commissione

1. Gli Stati membri assicurano, nel modo opportuno, l'applicazione uniforme della direttiva attraverso scambi regolari di informazioni e di esperienze con l'intento di potenziare le migliori prassi nel settore e una cooperazione più intensa, ed in tal modo di evitare distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole.

2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli enti pensionistici aziendali e professionali.

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica una relazione che valuti:

a) l'applicazione dell'articolo 18 e i progressi compiuti nell'adattamento dei sistemi nazionali di controllo, e

b) l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, in particolare la situazione negli Stati membri relativamente all'utilizzo dei depositari e, se del caso, al ruolo da essi svolto.

La Commissione è assistita da un Comitato delle assicurazioni e delle pensioni.

3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine di decidere la separazione («ring-fencing») delle attività e delle passività dell'ente, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 7.

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(*) 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono posporre fino . . . (*) l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 agli enti aventi sede nel loro territorio che non detengono, alla data indicata nel paragrafo 1, il livello minimo di fondi propri obbligatori a norma di detto articolo 17, paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono posporre fino . . . (*) l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f) agli enti aventi sede nel loro territorio. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

(*) Cinque anni dalla data di cui al paragrafo 1.

MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 novembre 2000 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati ([1]).

2. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 28 marzo 2001 ([2]).

3. Il 4 luglio 2001 il Parlamento europeo ha adottato un parere contenente 99 emendamenti alla proposta della Commissione ([3]).

4. In data 5 novembre 2002 il Consiglio ha adottato una posizione comune e la presente motivazione.

II. OBIETTIVI

1. All'atto della presentazione della sua proposta, la Commissione ha enunciato i seguenti obiettivi:

   — assicurare la sicurezza ed efficienza degli investimenti,

   — consentire la libera scelta dei gestori e dei depositari da parte degli enti pensionistici aziendali e professionali,

   — assicurare la parità delle condizioni di concorrenza per tutti i prestatori di servizi,

   — agevolare le attività transfrontaliere,

   — garantire la protezione dei beneficiari attuali e futuri,

   — creare un mercato unico dei servizi finanziari,

   — in particolare delle pensioni integrative.

   Secondo la proposta della Commissione, questi obiettivi devono essere raggiunti prevedendo un campo d'applicazione che non interferisca con l'organizzazione dei sistemi pensionistici degli Stati membri e assicuri al contempo la coerenza con altra normativa in materia di servizi finanziari, tenendo conto delle diversità nazionali e assicurando altresì un livello di protezione elevato.

2. In linea di principio il Consiglio condivide gli obiettivi della proposta della Commissione. Tuttavia, l'opinione del Consiglio diverge da quella della Commissione per quanto riguarda l'importanza relativa di tali obiettivi e i mezzi atti a conseguirli. Il Consiglio ritiene che alcuni degli obiettivi debbano essere attuati immediatamente mentre per altri sia necessaria una prospettiva a lungo termine. Per il Consiglio è fondamentale che gli Stati membri mantengano la piena responsabilità dell'organizzazione dei propri regimi pensionistici e delle decisioni sul ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del regime pensionistico. Per questa ragione il Consiglio ha modificato vari punti della proposta della Commissione, come illustrato nella sezione che segue, in molti casi attingendo direttamente o indirettamente agli emendamenti del Parlamento europeo. Di conseguenza il Consiglio ritiene che la sua posizione comune sia più equilibrata rispetto alla proposta della Commissione, che rispetti adeguatamente il principio di sussidiarietà e risponda alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri, dal Parlamento europeo e dalla Commissione.

III. MODIFICHE

A. *Titolo*

Il Consiglio condivide l'opinione espressa dal Parlamento europeo (nel suo emendamento 1) secondo cui il titolo proposto dalla Commissione è eccessivamente restrittivo e potenzialmente fuorviante. Il titolo della posizione comune fa quindi riferimento non solo alle attività di enti pensionistici aziendali o professionali ma anche alla loro supervisione.

([1]) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 136.

([2]) GU C 155 del 29.5.2001, pag. 26.

([3]) GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 116.

B. *Campo d'applicazione*

La proposta della Commissione non copriva adeguatamente gli enti sprovvisti di personalità giuridica. Tuttavia, in vari Stati membri enti sprovvisti di personalità giuridica possono fornire anche servizi pensionistici aziendali o professionali. Il Consiglio ha deciso di tenere conto di tale aspetto integrando all'articolo 2, paragrafo 1 alcune parti dell'emendamento 33 del Parlamento europeo, il quale aveva parimenti rilevato tale ambiguità nella proposta della Commissione.

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) il Consiglio ha soppresso il riferimento all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, che giudica fuorviante in quanto l'articolo 2, paragrafo 2 esclude taluni enti dal campo di applicazione, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) ha aggiunto un riferimento alla direttiva 73/239/CEE sulle assicurazioni non-vita a complemento del riferimento già esistente alla direttiva 79/267/CEE relativa all'assicurazione sulla vita.

Il Consiglio ritiene che, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), il riferimento agli «enti tedeschi denominati "Unterstützungskassen" e agli altri enti analoghi» proposto dalla Commissione sia al contempo troppo restrittivo e rischiosamente vago, e debba pertanto essere sostituito da una descrizione fattuale degli Unterstützungskassen.

Quanto al resto dell'articolo 2 il Consiglio ritiene che il campo d'applicazione proposto dalla Commissione sia adeguato e rispetti l'organizzazione da parte di ciascuno Stato membro del proprio regime pensionistico.

C. *Enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale; imprese assicurative; regola «de minimis»*

In merito all'articolo 3, il Consiglio conviene con la proposta della Commissione che se gli enti gestiscono sia regimi di sicurezza sociale aventi carattere obbligatorio che schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori, la direttiva dovrebbe applicarsi a questi ultimi, a condizione tuttavia che le attività e passività siano separate («ring-fenced») e non trasferibili tra schemi obbligatori e non obbligatori. Il Consiglio non ha accolto l'emendamento 34 del Parlamento europeo in quanto sarebbe imprudente fare riferimento a tutte le attività che esulano dai due regolamenti in materia di sicurezza sociale.

All'articolo 4, il Consiglio ha applicato alle imprese di assicurazione sulla vita che gestiscono anche schemi pensionistici aziendali o professionali la stessa logica seguita per l'articolo 3. Sempreché le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali individuate, gestite e organizzate separatamente senza che vi sia la possibilità di trasferimento, gli Stati membri di origine hanno la facoltà di applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva. A differenza della proposta della Commissione, il Consiglio ritiene che, gli articoli 9-16 e 18-20 siano pertinenti, ossia che tre articoli (relativi a condizioni per l'esercizio dell'attività, conti e relazioni annuali, attività transfrontaliera) non proposti dalla Commissione dovrebbero parimenti essere d'applicazione qualora gli Stati membri si avvalgano di tale facoltà.

In questo modo il Consiglio ha recepito parte dell'emendamento 120 del Parlamento europeo, con l'eccezione che il Consiglio non condivide l'opinione del Parlamento europeo secondo cui l'articolo 17 sui fondi propri obbligatori è applicabile se gli Stati membri si avvalgono della facoltà summenzionata (per contro, gli emendamenti 122 e 13 del Parlamento europeo non sono stati inclusi). Infine, il Consiglio ha incluso il requisito previsto dall'emendamento 36 del Parlamento europeo secondo cui la competente autorità dello Stato membro in questione deve verificare la rigorosa separazione delle attività. Il Consiglio ha tuttavia adottato un approccio più flessibile rispetto a quello del Parlamento europeo riconoscendo, in linea con la politica di non interferenza con i regimi pensionistici degli Stati membri, che in alcuni casi potrebbe essere più naturale che tale separazione venga garantita dalle autorità di vigilanza del settore assicurativo piuttosto che dalle autorità competenti designate dalla presente direttiva. Il considerando 15 è stato allineato alla nuova formulazione dell'articolo 4 sulla base dell'emendamento 17 del Parlamento europeo.

All'articolo 5 sugli schemi pensionistici pubblici ed enti pensionistici minori, il Consiglio ha seguito l'impostazione del Parlamento europeo nel suo emendamento 37, che consiste nel rendere applicabile l'articolo 19 sulla gestione e il deposito anche se uno Stato membro ha deciso di esonerare determinati enti da una o più delle altre disposizioni della direttiva in considerazione delle dimensioni ridotte dei rispettivi schemi. Di conseguenza, il Consiglio ha parimenti adattato il considerando 12 allo spirito dell'emendamento 15 del Parlamento europeo. Il Consiglio non condivide tuttavia l'opinione del Parlamento europeo secondo cui la soglia per l'esonero di tali enti dovrebbe essere fissata a 50 aderenti. Il Consiglio preferisce invece una soglia di 100 aderenti, come proposto dalla Commissione.

Infine, il Consiglio ritiene utile aggiungere due nuovi elementi all'articolo 5. Qualora uno Stato membro scelga di non applicare una o più disposizioni della direttiva agli enti pensionistici minori, tali enti dovrebbero comunque avere la possibilità di applicare la direttiva su base volontaria, ad esempio ai fini delle attività transfrontaliere. In secondo luogo il Consiglio desidera chiarire che gli enti cui non si applicano gli articoli 9-17 in quanto essi hanno un obbligo statutario di fornire prestazioni pensionistiche aziendali o professionali non possono intraprendere attività transfrontaliere.

D. *Definizioni*

La definizione di enti pensionistici aziendali o professionali di cui all'articolo 6, lettera a) è essenziale ai fini della direttiva e il Consiglio ritiene che la definizione figurante nella proposta della Commissione sia ampiamente accettabile. Il Consiglio è tuttavia contrario a che la definizione contempli l'affiliazione individuale diretta, che rientra pertanto nel campo di applicazione della direttiva. Ritiene inoltre che due delle tre modifiche proposte dal Parlamento europeo nell'emendamento 38 migliorino la definizione. Il Consiglio chiarisce quindi che la forma giuridica degli enti è irrilevante (onde tener conto degli enti sprovvisti di personalità giuridica descritti nella precedente sezione B). Il Consiglio conviene inoltre con il Parlamento che le prestazioni pensionistiche aziendali o professionali non devono essere necessariamente l'unico fine dell'ente, purché quest'ultimo svolga attività direttamente connesse. Il Consiglio ha pertanto incluso parzialmente nel considerando 14 anche l'emendamento 16 del Parlamento europeo.

Quanto alla definizione di impresa promotrice di cui all'articolo 6, lettera c), il Consiglio condivide l'opinione del Parlamento europeo secondo cui la proposta della Commissione non affronta adeguatamente la situazione dei singoli lavoratori e dei lavoratori autonomi che agiscono in qualità di impresa promotrice. Ha pertanto esteso la definizione sulla falsariga dell'emendamento 40 del Parlamento europeo.

Quanto alla definizione di prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 6, lettera d), il Consiglio condivide l'opinione del Parlamento europeo secondo cui la proposta della Commissione dà eccessivo risalto ai casi di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quanto il Consiglio considera il punto di partenza naturale, ossia il raggiungimento del pensionamento. Sulla falsariga dell'emendamento 41 del Parlamento europeo, ha pertanto invertito l'ordine di questi elementi, chiarendo che le prestazioni erogate in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro rientrano nella definizione di prestazioni pensionistiche solo se sono complementari rispetto alle prestazioni erogate in relazione al raggiungimento del pensionamento.

Il Consiglio non è stato invece in grado di accogliere la parte dell'emendamento 41 che stabilisce la protezione finanziaria a vita quale obiettivo delle prestazioni pensionistiche, in quanto teme che renderebbe la definizione inutilmente restrittiva e interferirebbe con l'organizzazione dei regimi pensionistici nazionali. Di conseguenza non ha incluso nemmeno l'emendamento 18 del Parlamento europeo.

Al fine di non includere i familiari e altri possibili beneficiari nella definizione di aderenti, il Consiglio l'ha limitata alle persone che hanno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche a motivo delle loro attività professionali. Il Consiglio ha inoltre abbreviato e chiarito la definizione di rischi biometrici e ha soppresso le definizioni di mercati dei capitali di rischio e di sede.

Nella definizione di Stato membro di origine di cui all'articolo 6, lettera i), il Consiglio ha sostituito i termini «nel quale si trovano» con riferimenti più precisi alla sede legale e alla sede dei principali uffici amministrativi. Ha inoltre ritenuto utile collegare la definizione di Stato membro ospitante di cui all'articolo 6, lettera j) alla normativa applicabile in materia sociale e di lavoro. Il Consiglio non è stato in grado di accogliere l'emendamento 42 del Parlamento europeo in quanto ritiene che non sia chiaro da che cosa esattamente le autorità competenti dovrebbero essere indipendenti.

E. *Attività e modalità di funzionamento*

Nell'articolo 7, relativo alle attività degli enti, il Consiglio ha accolto l'idea contenuta nell'emendamento 46 del Parlamento europeo in merito alle limitazioni imposte sugli attivi e le passività separati. Il Consiglio ritiene tuttavia che in nessun altro caso la separazione rivesta maggiore importanza che nella situazione illustrata all'articolo 4, nella quale una compagnia di assicurazione gestisce anche schemi pensionistici aziendali e professionali. Ha pertanto optato per un riferimento specifico all'articolo 4.

Per quanto riguarda l'articolo 9, relativo alle condizioni per l'esercizio dell'attività, il Consiglio ritiene che l'aggiunta proposta dal Parlamento europeo nell'emendamento 47 sia un'utile precisazione e l'ha pertanto inserita in vari punti dell'articolo 9 e altrove (ancorché in forma modificata). Il Consiglio condivide inoltre il parere del Parlamento europeo secondo cui il requisito della registrazione proposto dalla Commissione non sia sufficiente in tutti gli Stati membri e ha pertanto aggiunto «o autorizzato», termini che a suo avviso colgono lo spirito dell'emendamento 124 del Parlamento europeo. Non condivide tuttavia l'opinione del Parlamento europeo quanto alla necessità delle definizioni di «registrazione» e «autorizzazione» (rispettivamente emendamenti 123 e 45). Inoltre, non ravvisa l'utilità di aggiungere una condizione relativa alla stipula di accordi per la partecipazione di aderenti e beneficiari nel rispetto delle relative disposizioni nazionali, in quanto le relative disposizioni nazionali che sono parte del diritto del lavoro e della previdenza sociale si applicheranno automaticamente agli enti pensionistici che operano in ambito transfrontaliero. Non ha pertanto accolto gli emendamenti 21 e 49 del Parlamento europeo.

Mentre la proposta della Commissione pone gli attuari sullo stesso piano di altri specialisti in materia per quanto attiene al calcolo e alla certificazione delle riserve tecniche, il Consiglio preferisce che le riserve tecniche siano calcolate e certificate da un attuario. Tuttavia, in alternativa, il Consiglio prevede che anche un revisore o un altro specialista in materia possa calcolare e certificare le riserve tecniche, purché siano rispettate la pertinente legislazione nazionale e le tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti.

Il Consiglio reputa inappropriati gli emendamenti 121, 125 e 126 del Parlamento europeo dal momento che comporterebbero da parte di ciascun ente l'offerta di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle definite nel campo di applicazione della direttiva e nella definizione degli enti. Il Consiglio ritiene invece che la maniera corretta di introdurre la possibilità di dette prestazioni sia avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che consente agli Stati membri che lo desiderino di aggiungere dei requisiti su base nazionale. A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, gli enti che operano in ambito transfrontaliero devono conformarsi ai requisiti dello Stato membro ospitante nella misura in cui questi rientrano nel diritto del lavoro e della previdenza sociale. Questo principio è espresso anche nel considerando 34. Il Consiglio non può pertanto accogliere neppure l'emendamento 51 del Parlamento europeo. Il Consiglio ritiene parimenti che l'emendamento 127, relativo all'articolo 9, paragrafo 4, non sia un'aggiunta utile, dal momento che l'obbligo di registrazione o autorizzazione per gli enti è sancito già dall'articolo 9, paragrafo 1.

D'altro canto, il Consiglio condivide il parere del Parlamento europeo riguardo alla facoltà per gli enti di delegare funzioni gestionali ad altri enti e ha pertanto recepito lo spirito dell'emendamento 52 nell'articolo 9, paragrafo 3. Il Consiglio preferirebbe tuttavia che gli Stati membri fossero pienamente liberi di consentire o richiedere tale delega, oppure di non contemplarne l'eventualità.

F. *Conti e relazioni; requisiti di informazione*

Il Consiglio attribuisce grande importanza ai requisiti di informazione definiti dagli articoli da 10 a 13 e ha quindi tentato di renderli maggiormente espliciti:

— all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2 il Consiglio ha sottolineato la necessità che gli enti tengano conto di ogni schema nel redigere i conti e le relazioni annuali e, in taluni casi, redigano conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico;

— il Consiglio ha inoltre inserito disposizioni in base alle quali i conti e le relazioni annuali devono essere esaurienti e correttamente presentati e debitamente approvati in conformità del diritto nazionale; quest'ultima modifica allinea l'articolo 10 alla corrispondente disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 (cfr. sezione precedente);

— all'articolo 11, paragrafo 1 il Consiglio ha fatto sì che gli Stati membri possano richiedere, e gli enti fornire, maggiori informazioni rispetto a quelle richieste nel resto dell'articolo;

— il Consiglio ritiene che l'articolo 12, paragrafo 2 della proposta della Commissione — il requisito di mettere a disposizione, su richiesta, il documento illustrante i principi della politica d'investimento — faccia più naturalmente parte dell'articolo 11, relativo alle informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari; pertanto, nella posizione comune, detto requisito figura all'articolo 11, paragrafo 3 ed è stato esteso in modo da applicarsi anche ai rappresentanti degli aderenti e dei beneficiari;

— il Consiglio ha soppresso dall'articolo 11, paragrafo 4 il requisito di comunicare le informazioni dettagliate ed esaurienti riguardanti il livello delle prestazioni prefisso insieme ai conti e alla relazione annuali, ritenendo sufficiente che dette informazioni siano comunicate solo ove richiesto;

— all'articolo 11, paragrafo 5 il Consiglio ha specificato in quale momento il beneficiario ha il diritto di ricevere informazioni sulle prestazioni e sulle opzioni per la loro erogazione;

— il Consiglio ha soppresso dall'articolo 12 l'obbligo per gli enti di presentare alle rispettive autorità competenti documenti illustranti i principi della loro politica di investimento, dal momento che ritiene più importanti la disponibilità e il regolare riesame di detti documenti rispetto al loro invio automatico; è stata invece inserita una disposizione all'articolo 13, lettera c) ai cui sensi le autorità competenti devono poter ottenere detti documenti;

— per quanto riguarda la lettera b) dell'articolo 13, relativa alle informazioni da fornire in caso di trasferimento di funzioni («outsourcing»), il Consiglio preferisce il concetto più generale di «relazioni» al termine «contratti» proposto dalla Commissione, in quanto non tutte le operazioni di «outsourcing» formano oggetto di un contratto; inoltre, il Consiglio ha ampliato il campo di applicazione di questa lettera per contemplare anche il caso di un ente che trasferisce funzioni a un altro ente;

— infine, riguardo all'articolo 13, lettera c), punto ii), il Consiglio ritiene che le ipotesi attuariali possano essere di scarso interesse, se non includono anche le ipotesi dettagliate sottostanti, e l'articolo 13, lettera c), punto vi) è stato allineato alle corrispondenti disposizioni degli articoli 9 e 10 (cfr. la presente sezione e le precedenti).

Nell'apportare le modifiche summenzionate agli articoli da 10 a 13, il Consiglio ha inoltre accolto gli emendamenti 62, 128 e 54 (ancorché in forma modificata) del Parlamento europeo. Per contro, il Consiglio non può accogliere alcuna parte degli emendamenti da 56 a 59, 61, 129 e 64 poiché, a suo avviso, ciò comporterebbe un incremento dell'onere amministrativo degli enti senza tradursi in vantaggi evidenti per aderenti e beneficiari. Inoltre, ritenendo che il termine «territorio» proposto dalla Commissione sia quello normalmente utilizzato nella normativa comunitaria e sia quindi più appropriato di «giurisdizione», suggerito dal Parlamento europeo in vari emendamenti, il Consiglio non ha potuto accogliere l'emendamento 53 del Parlamento europeo.

G. *Poteri e doveri delle autorità competenti*

Anche il Consiglio ha riscontrato nel titolo dell'articolo 14 la lacuna evidenziata dal Parlamento europeo con l'emendamento 66, ossia il fatto che, mentre l'articolo tratta dei poteri e dei doveri delle autorità competenti, il titolo proposto dalla Commissione fa riferimento solo ai poteri.

Oltre all'emendamento 66, il Consiglio ha accolto anche gli emendamenti 67 e 69 del Parlamento europeo, ancorché in forma modificata allineata alle sezioni precedenti. Anche le parti corrispondenti degli emendamenti 68, 70 e 71 sono state incluse in forma modificata.

Inoltre, il Consiglio ritiene che il termine «può» che figura all'articolo 14, paragrafo 2 della proposta della Commissione sia ambiguo e l'ha pertanto sostituito con i termini «hanno la facoltà di». Ha inoltre ritenuto opportuno specificare che tra le misure che le autorità competenti hanno la facoltà di adottare vi sono misure di carattere amministrativo e pecuniario. Alla fine della seconda frase dello stesso paragrafo, il Consiglio ha altresì voluto specificare che le due situazioni nelle quali può essere disposto un blocco dell'attivo non costituiscono un elenco esauriente.

Quanto all'articolo 14, paragrafo 3, il Consiglio ritiene inadeguata la proposta della Commissione relativa al trasferimento di poteri a rappresentanti speciali. Contrariamente alla proposta, il Consiglio ritiene che detta disposizione si debba applicare solo ai poteri definiti dalla legislazione dello Stato membro d'origine e non ai poteri definiti nello statuto dell'ente interessato.

Per quanto concerne l'articolo 14, paragrafo 5 proposto dalla Commissione, il Consiglio lo ha spostato all'articolo 20, paragrafo 9 poiché ritiene che questo sia il punto più naturale per una disposizione relativa ai poteri e ai doveri nel caso di attività transfrontaliere. In tal modo, il Consiglio ha altresì modificato e incorporato parte dell'emendamento 72 del Parlamento europeo e ha aggiunto un riferimento ai requisiti di informazione di cui all'articolo 20, paragrafo 7.

Infine, il Consiglio è contrario a prevedere che le autorità competenti elaborino relazioni annuali sulle attività con un resoconto circostanziato sulle indagini effettuate, poiché questo potrebbe rivelarsi troppo oneroso rendendo nel contempo le indagini in corso e future più difficili per le autorità. L'emendamento 73 del Parlamento europeo non è pertanto incluso nella posizione comune.

H. *Riserve tecniche e fondi propri*

Il Consiglio attribuisce alle riserve tecniche di cui agli articoli 15 e 16 la massima importanza per la vigilanza prudenziale degli enti. Nel complesso, può condividere i principi definiti nella proposta della Commissione, pur ritenendo che il testo della proposta della Commissione vada integrato e, in alcuni casi, reso più preciso. A titolo di esempio, per evitare ogni ambiguità in merito alle attività transfrontaliere, il Consiglio ha specificato agli articoli 15, 16 e 17 che le disposizioni ivi contenute riguardano gli Stati membri *di origine*. Allo stesso modo, il Consiglio ha inteso precisare con assoluta chiarezza che le passività e obbligazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1 riguardano l'intera gamma di schemi gestiti da un ente e che le passività devono corrispondere alle obbligazioni.

Nell'articolo 15, paragrafo 3 il Consiglio ha reso leggermente meno rigorosi i requisiti legati all'opzione di estendere a tre anni il periodo entro il quale vanno ricalcolate le riserve tecniche. Invece di imporre agli enti di certificare gli adeguamenti effettuati negli anni intermedi, il Consiglio prevede l'obbligo di fornire una relazione o un prospetto certificato alle autorità o agli aderenti, o a entrambi.

L'articolo 15, paragrafo 4 è stato allineato alla nuova formulazione dell'articolo 9, lettera d) per quanto concerne gli attuari, i revisori e altri specialisti. Quanto ai principi elencati nel paragrafo 4, la posizione comune del Consiglio è molto più dettagliata della proposta della Commissione riguardo agli elementi da considerare per calcolare gli importi minimi e i tassi di interesse massimi. Il Consiglio ha inoltre inserito una lettera relativa alle tavole biometriche da utilizzare e ha aggiunto i cambiamenti demografici alle circostanze che giustificano eventuali discontinuità nel calcolo delle riserve tecniche. D'altro canto, il Consiglio non ha ritenuto necessario inserire l'emendamento 74 del Parlamento europeo relativo al metodo di calcolo dei trasferimenti dei diritti a pensione, che ritiene sia già contemplato dalla lettera in questione. Il Consiglio non può parimenti accogliere la soppressione dell'articolo 15, paragrafo 5, al quale attribuisce grande importanza. Anche l'emendamento 75 del Parlamento europeo è pertanto respinto.

In previsione di eventuali future iniziative della Commissione nel settore delle riserve tecniche sulla base dell'esperienza maturata negli Stati membri nell'attuare la presente direttiva e al fine di evitare distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse nei vari Stati membri, il Consiglio ha altresì previsto, all'articolo 15, paragrafo 6, che la Commissione riferisca ogni due anni al Comitato che la coadiuva in queste materie. Su richiesta di uno o più Stati membri dette relazioni potrebbero avere una frequenza maggiore.

Per quanto concerne il finanziamento delle riserve tecniche (articolo 16), il Consiglio è fermamente convinto del fatto che la norma generale per gli enti dovrebbe essere di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti. In questo contesto, il Consiglio teme che il riferimento a una media di attività calcolata su un periodo di un anno introdurrebbe nell'articolo 16, paragrafo 1 un elemento di incertezza o addirittura di una contraddizione. Non può pertanto accogliere l'emendamento 76 del Parlamento europeo.

D'altro canto il Consiglio ha incorporato gran parte degli emendamenti 130, 77, 78 e 23 del Parlamento europeo relativi al piano di risanamento da elaborare in caso di attività momentaneamente insufficienti. Il Consiglio ritiene inoltre che siffatti piani [articolo 16, paragrafo 2, lettera b)] nonché le informazioni concernenti l'eventuale cessazione di uno schema [articolo 16, paragrafo 2, lettera c)] debba essere messo a disposizione degli aderenti o dei loro rappresentanti.

Il Consiglio è del parere che requisiti più rigorosi per quanto concerne le finanze delle istituzioni che svolgono attività transfrontaliera, come proposto dalla Commissione all'articolo 16, paragrafo 3, siano giustificati e che la formulazione proposta dal Parlamento europeo negli emendamenti 79 e 22 possa essere percepita come un indebolimento della disposizione. Il Consiglio non è pertanto stato in grado di fare propri tali emendamenti. Ha invece ritenuto che il paragrafo quale presentato dalla Commissione dovesse essere chiarito per quanto concerne le conseguenze di eventuali violazioni. In tal caso il Consiglio prevede l'intervento dell'autorità competente dello Stato membro di origine che può prescrivere la separazione («ring-fencing») delle attività e delle passività dell'istituzione in questione.

Per quanto riguarda l'articolo 17 sui fondi propri obbligatori, il Consiglio ha accolto l'emendamento 80 del Parlamento europeo, che considera un'utile aggiunta alla proposta della Commissione. Inoltre, con l'aggiunta di «e non l'impresa promotrice» si è adoperato per chiarire di quali situazioni si tratti al paragrafo 1. Analogamente, al paragrafo 2 il Consiglio ha chiarito che si riferisce all'importo minimo e che le pertinenti disposizioni della direttiva sull'assicurazione vita a tale riguardo sono gli articoli 18 e 19. Così facendo il Consiglio ha parzialmente accolto l'emendamento 81 del Parlamento europeo. Non vede tuttavia la giustificazione del resto dell'emendamento (o del connesso emendamento 24), dal momento che entrambe le direttive menzionate dal Parlamento europeo sono già state recepite in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio ha infine sentito l'esigenza di un paragrafo supplementare che consenta agli Stati membri di stabilire requisiti supplementari e norme più particolareggiate per quanto concerne i fondi propri, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

I. *Norme relative agli investimenti*

Analogamente alle disposizioni tecniche sopra menzionate, le norme relative agli investimenti alle quali devono aderire gli enti pensionistici rivestono la massima importanza per il Consiglio, e per tale motivo l'articolo 18 ha subito maggiori modifiche rispetto alla proposta della Commissione di qualsiasi altro articolo della posizione comune.

Come punto di partenza, il Consiglio concorda con la proposta della Commissione che il cosiddetto principio della «persona prudente» dovrebbe essere alla base di tutte le norme relative agli investimenti. Tenendo tuttavia presenti l'esperienza limitata in diversi Stati membri per quanto concerne tale principio, nonché divergenze in merito alla questione se lo stesso sia di per sé sufficiente in ogni situazione, il Consiglio ha in primo luogo identificato l'esigenza di affermare chiaramente ciò che si deve intendere per principio della «persona prudente» (paragrafo 1), e in secondo luogo fornito agli Stati membri l'opportunità di integrare se necessario tale principio con ulteriori regole (paragrafo 5). Particolare attenzione in tale contesto meritano i seguenti nuovi aspetti:

— il paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 18 sottolinea l'importanza del fatto che gli investimenti siano effettuati nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari;

— il paragrafo 1, lettera c) specifica che gli investimenti devono essere effettuati maggioritariamente su mercati regolamentati;

— il paragrafo 1, lettera d) tratta degli investimenti in strumenti derivati;

— il paragrafo 1, lettera e) tratta dell'esposizione al rischio, compresa la concentrazione del rischio che scaturisce da investimenti in attività emesse da emittenti appartenenti al medesimo gruppo;

— il paragrafo 1, lettera f) stabilisce un massimale per gli investimenti nell'impresa promotrice nonché nello stesso gruppo dell'impresa promotrice;

— agli Stati membri è data la possibilità di non applicare i requisiti di cui alle lettere e) e f) agli investimenti in titoli di Stato;

— il paragrafo 2 limita le possibilità per gli enti pensionistici di effettuare prestiti o agire in qualità di garanti;

— il paragrafo 5 autorizza gli Stati membri a emanare regole più dettagliate, incluse regole quantitative, purché motivate da criteri prudenziali e fatte salve le lettere a), b) e c); in tale contesto si attira in particolare l'attenzione sulle norme relative agli investimenti applicabili alle imprese di assicurazione vita;

— il paragrafo 7 contiene tre ulteriori norme relative agli investimenti che lo Stato membro ospitante può chiedere alle istituzioni di osservare qualora svolgano attività transfrontaliera nello Stato ospitante in questione, a condizione tuttavia che lo stesso applichi almeno le stesse regole ai propri enti pensionistici.

Il Consiglio adotta pertanto un approccio diverso da quello del Parlamento europeo che, a fronte del fatto che non tutti gli Stati membri applicavano il principio della persona prudente, consisteva in un periodo transitorio fino a cinque anni. Di conseguenza, nel riformulare l'articolo 18, il Consiglio non è stato in grado di incorporare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo. È stato possibile accogliere in forma modificata gli emendamenti 82, 83, 86, 87 e 89, nonché parte degli emendamenti 25 e 26, mentre gli emendamenti 84 e 85 non sono stati accolti. L'emendamento 88 è stato fatto proprio dal Consiglio, soltanto per quanto concerne la relazione della Commissione e seppure in forma modificata e nell'articolo 21 piuttosto che nell'articolo 18. La posizione comune non riprende tuttavia il resto dell'emendamento 88, né il connesso emendamento 27.

J. *Gestione e deposito*

Pur nel sostenere l'articolo 19 quale proposto dalla Commissione, il Consiglio riconosce l'utilità del richiamo alla direttiva OICVM presentato dal Parlamento europeo, in particolare in considerazione delle disposizioni modificate e aggiunte alla direttiva OICVM dalla direttiva che la modifica, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 gennaio 2002. L'emendamento 90 è stato pertanto integrato nel paragrafo 1 e parte dell'emendamento 28 sulla stessa materia è ripresa nel considerando 32.

Inoltre, riconoscendo che in taluni Stati membri è obbligatorio nominare depositari e gestori, il Consiglio ha aggiunto una disposizione a tal fine al paragrafo 2.

Il Consiglio ha infine aggiunto un nuovo paragrafo concernente il congelamento degli attivi detenuti da depositari e gestori in uno Stato membro, su richiesta delle autorità competenti di un altro Stato membro.

K. *Attività transfrontaliera*

Il Consiglio considera che le disposizioni sull'attività transfrontaliera di cui all'articolo 20 costituiscano uno degli aspetti più importanti della direttiva. Esso ritiene inoltre che le disposizioni proposte dalla Commissione siano adeguate, ma che necessitino di essere integrate su taluni aspetti. È inoltre del parere che numerosi degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo rappresentino utili integrazioni al testo proposto dalla Commissione. Ad esempio, con la nuova definizione di «impresa promotrice» all'articolo 6, lettera c), non appare più opportuno o necessario fare riferimento alla promozione individuale all'articolo 20. Tali riferimenti sono pertanto stati soppressi, in linea con gli emendamenti 91, 92 e 131 del Parlamento europeo. Pure in linea con detti tre emendamenti, e con l'emendamento 29, parzialmente accolto, il Consiglio ha incorporato nel paragrafo 2 il requisito che gli enti pensionistici siano soggetti a un'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante prima di accettare come promotore un'impresa con sede nel territorio di un altro Stato membro. D'altro canto in questo contesto il Consiglio non è stato in grado di accogliere gli emendamenti 30 e 31.

Il Consiglio ha inoltre fatto propri, in forma modificata, gli emendamenti 94 e 132 del Parlamento europeo, che ritiene più chiari e più precisi delle disposizioni corrispondenti proposte dalla Commissione, nonché in linea con la politica del Consiglio di rispettare sempre la legislazione sociale e del lavoro degli Stati membri, come espresso al considerando 9.

Il Consiglio ha inoltre combinato, nei paragrafi 9 e 10, lo spirito dell'emendamento 95 con l'articolo 14, paragrafo 5 quale proposto dalla Commissione (cfr. sezione G della presente nota per quanto concerne il suo trasferimento all'articolo 20). Il Consiglio è tuttavia del parere che il ritiro dell'autorizzazione, quale proposto dal Parlamento europeo nell'emendamento 95, sia da prendere in considerazione soltanto in casi estremi, e che nella maggioranza dei casi di violazione dei requisiti siano più appropriate altre misure, come dettagliato nei paragrafi 1 e 2.

In aggiunta agli emendamenti di cui sopra, il Consiglio ha modificato il paragrafo 1 in modo da chiarire che il diritto degli enti promotori in altri Stati membri lascia impregiudicato l'ordinamento interno in materia di diritto sociale e del lavoro per quanto attiene all'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e il risultato di accordi di arbitrato collettivo, in parte fondandosi sull'emendamento 106 del Parlamento europeo. Il Consiglio ha inoltre allineato il paragrafo 3, lettera a) sulla nuova definizione di Stato membro ospitante e ha aggiunto richiami agli articoli 18, paragrafo 7 e 20, paragrafo 7 nei paragrafi 5, 6, 8 e 9.

L. *Disposizioni finali*

Il Consiglio ha introdotto un articolo che non figurava nella proposta originaria della Commissione e che contempla la cooperazione tra gli Stati membri nonché tra Stati membri e Commissione, che ritiene entrambe essenziali ai fini dell'attuazione della direttiva. L'articolo 21 mira in primo luogo a identificare le migliori prassi attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze tra Stati membri e, in secondo luogo, ad assicurare che le informazioni attinenti all'attuazione della direttiva circolino agevolmente tra gli Stati membri e la Commissione. Il Consiglio ha a tal fine accolto i concetti espressi negli emendamenti 133 e 97 del Parlamento europeo volti a istituire un comitato di rappresentanti degli Stati membri incaricati di assistere la Commissione.

Il Consiglio condivide inoltre le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nell'emendamento 88, ai sensi del quale sarebbe utile una relazione della Commissione sui progressi compiuti nell'adattamento dei sistemi nazionali di controllo. Il Consiglio desidera tuttavia che la Commissione riferisca anche in merito all'applicazione delle norme relative agli investimenti, nonché sul ricorso ai depositari.

Per quanto concerne l'attuazione della direttiva, diversi Stati membri hanno dichiarato che sarebbe stato necessario un periodo di due anni, che è pertanto la data per la quale il Consiglio ha optato nell'articolo 22. Il Consiglio ha inoltre deciso di concedere periodi transitori fino a cinque anni per l'attuazione di talune disposizioni, come sancito all'articolo 22, paragrafi 3 e 4. Il Consiglio insiste tuttavia sul fatto che gli enti che operano su base transfrontaliera non debbano usufruire di siffatti periodi transitori.

IV. **CONCLUSIONE**

Il Consiglio ritiene che, se adottata sulla falsariga della posizione comune, la direttiva apporterebbe un significativo contributo a future pensioni più sicure e vantaggiose in Europa, al contempo ampliando e aiutando a costruire il mercato unico europeo dei servizi finanziari. Pur riconoscendo che la presente direttiva costituirà soltanto un primo passo in questa direzione e che ulteriori direttive dovranno essere adottate in futuro, il Consiglio confida che l'equilibrio stabilito nella sua posizione comune consentirà agli Stati membri di attuare la direttiva in modo efficace e a vantaggio degli attuali e futuri aderenti e beneficiari degli schemi pensionistici.

Nel modificare la proposta della Commissione come sopra esposto, il Consiglio è in larga misura d'accordo con il Parlamento europeo. Oltre metà dei 99 emendamenti del Parlamento europeo sono stati recepiti, sia integralmente che parzialmente o nel loro spirito nella posizione comune del Consiglio.